

59-19/2006

MINUTA

Settore.....: T Gestione del Territorio
 Servizio.....: AU Ecologia e ambiente
 Unità operativa.....: 0031 Aria ed acqua
 Ufficio.....: TARI Uff. Controllo Aria e Acqua
 Centro Responsabilità: 0023 Ecologia ed Ambiente
 Liquidazioni/Riscoss.: NO

Emissioni in atmosfera: DM 16/01/04 n.44

N. Reg. Decr. 530/2006

Data 31-07-2006

N. Protocollo 50775/2006

Oggetto: Ditta EUREKA SRL - Via Veneto, 20/22 - GORGO al MONTICANO. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. D.Lgs n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 354/2000 prot. n. 21257/1999 in data 17.05.2000 con cui la Ditta EUREKA SRL con sede impianto in Via Veneto, 20/22 - GORGO al MONTICANO è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 203/1988, subordinatamente all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni indicate nel decreto stesso;

VISTA la domanda pervenuta in data 31.01.2001 con cui la Ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione

Consegnato in data 2 AGO 2006
 al sig. DALLA BONA DENIS (P.C. AL PATTINO)
 identificato mediante NR 30
[Signature]



31100 TREVISO
VIA CESARE BATTISTI, 30
TEL. 0422/6565

TELEFAX 0422/590086
TELEX 420131 PROV.TV.I.
COD.FISC. 80008870265

SETTORE: Gestione del Territorio
SERVIZIO: Ecologia e Ambiente (fax 0422-582499)


Prot. n. 50775/2006
Rif. interno n. 9419/2006
Allegati: 2

Treviso, 31.07.2006

Resp. Procedimento: p.i. F. Giacomini (0422656763)
Resp. Istruttoria: Dott.ssa K. Piccolo (0422656766)

OGGETTO: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.Lgs n. 152/2006. Decreto n. 530/2006.

RACCOMANDATA A.R.
(solo al primo
indirizzo)



Alla Ditta EUREKA SRL
Via Veneto, 20/22
31040 - GORGO al MONTICANO

Al Sig. SINDACO
del COMUNE di
31040 - GORGO al MONTICANO

Al Responsabile del Servizio
Igiene Sanità Pubblica ULSS n. 9
Via Castellana, 2
31100 - TREVISO

AL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE ARPAV
Viale Trento Trieste, 27
31100 - TREVISO

AL COMANDO PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Via Castellana
31100 - TREVISO

Si trasmette, in allegato, il decreto di cui all'oggetto.

S'informa, altresì, che avverso il citato provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Signor Sindaco del Comune sede dell'impianto è invitato ad esporre all'albo copia del provvedimento.

Distinti saluti

FG/re



IL DIRIGENTE
(Dott. Carlo Rapicavoli)



Settore.....: T Gestione del Territorio
Servizio.....: AU Ecologia e ambiente
Unità operativa.....: 0031 Aria ed acqua
Ufficio.....: TARI Uff. Controllo Aria e Acqua
Centro Responsabilità: 0023 Ecologia ed Ambiente
Liquidazioni/Riscoss.: NO

Emissioni in atmosfera:DM 16/01/04 n.44

N. Reg. Decr. 530/2006 Data 31/07/2006
N. Protocollo 50775/2006

Oggetto: Ditta EUREKA SRL - Via Veneto, 20/22 - GORGO al
MONTICANO. Autorizzazione alle emissioni in at-
mosfera. D.Lgs n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio decreto n. 354/2000 prot. n.
21257/1999 in data 17.05.2000 con cui la Ditta
EUREKA SRL con sede impianto in Via Veneto, 20/22 -
GORGO al MONTICANO è stata autorizzata alle
emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 6 del
D.P.R. n. 203/1988, subordinatamente all'osservanza
dei limiti e delle prescrizioni indicate nel decreto
stesso;

VISTA la domanda pervenuta in data 31.01.2001 con
cui la Ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione



alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 203/1988, per ampliamento dell'impianto di produzione;

VISTA la nota integrativa pervenuta in data 02.04.2001;

VISTA la domanda pervenuta in data 26.02.2002 con cui la citata Ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 203/1988, per ampliamento dell'impianto di produzione;

VISTA la domanda pervenuta in data 06.11.2002 con cui la Ditta chiede l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 203/1988, per ampliamento dell'impianto produttivo;

VISTA la nota integrativa pervenuta in data 11.11.2002;

VISTA la comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.M. 16 Gennaio 2004 n. 44 e pervenuta in data 11.03.2005;

CONSIDERATO che i consumi dichiarati dalla ditta di materie prime contenenti solventi e l'attività esercitata la rendono soggetta ai limiti ed alle prescrizioni di cui al D.M. citato;



VISTE le integrazioni pervenute in data 28.11.2005 e 05.06.2006;

VISTA la domanda pervenuta in data 05.06.2006 con cui la citata Ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 203/1988 per ampliamento dell'impianto di produzione;

VISTA la nota integrativa pervenuta in data 10.07.2006;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTA l'istruttoria tecnica condotta dall'Unità Operativa Aria del Servizio Ecologia ed Ambiente;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'articolo 15 del Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta EUREKA SRL - sede legale: Via Veneto, 20/22 - GORGO al MONTICANO è autorizzata, ai sensi degli articoli 270, 271 e 275, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sito in Comune di GORGO al MONTICANO, Via Veneto, 20/22.

ART. 2 - Il decreto n. 354/2000 prot. n. 21257/1999 in data 17.05.2000, citato in premessa, viene revocato.



ART. 3 - La quantità e la qualità degli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo, relativi alla totalità dei punti d'emissione, devono rientrare nei limiti di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento agli allegati limiti e prescrizioni che formano parte integrante del presente decreto d'autorizzazione.


ART. 4 - La presente autorizzazione ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 269 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006.

ART. 5 - Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni qualitative e quantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 269 commi 2 e 8 del D.Lgs n. 152/2006.


ART. 6 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza d'altri enti.

ART. 7 - Il presente decreto va affisso all'Albo di quest'Amministrazione ed a quello del Comune in cui ha sede l'impianto.

FG/re



Dott. Carlo Papicavelli



Valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:400, datata 30.05.2006, allegata alla istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 DPR 203/88 pervenuta il 5 giugno 2006, Prot. n. 39261, Prot. int. 7331.

Operazioni di verniciatura con applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti a solvente ed essiccazione, operazioni di verniciatura automatica con applicazione elettrostatica con robot ed essiccazione, operazioni di preparazione vernici
Punti di emissione nn. 3, 4, 5, 6, 13, 7, 8 e 19

Parametro: composti organici volatili

L'attività di verniciatura, per la tipologia e quantità di materie prime contenenti solventi utilizzate, ricade nel campo di applicazione del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 parte V con l'attività individuata al punto 2 c) dell'allegato III del succitato decreto con soglia di consumo di solvente > di 5 t/a e > 15 t/a.

Per le operazioni di verniciatura, effettuate con l'impiantistica, le materie prime e l'operatività dichiarate nella comunicazione del 11 marzo 2005, ed integrata con note pervenute in data 28 novembre 2005 e 5 giugno 2006 il gestore dovrà garantire i seguenti valori limite di emissione:

Emissione totale	24.340 Kg COV/anno		
Emissione convogliata	19.180 Kg COV/anno	Operatività di 1.990 h/anno	9,6 Kg COV/h
Emissione diffusa	5.160 Kg COV/anno	Operatività di 1.990 h/anno	2,6 Kg COV/h


Punti di emissione nn. 3, 4, 5 e 6


Parametro: polveri (particelle di vernici)
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

Punto di emissione n. 7

Parametro: polveri (particelle di vernici)
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

L'adeguamento ai valori limite di emissione dovrà essere completato, con le modalità ed i prodotti illustrati nella relazione presentata in data 28 novembre 2005, entro il termine del 31.10.2007.





Conformità ai valori limite di emissione e periodicità delle misure

Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di composti organici volatili, generate dall'attività di verniciatura ai valori limite di emissione stabiliti al precedente paragrafo per:

- emissioni convogliate;
- emissioni diffuse.

Il gestore deve elaborare e trasmettere un Piano di gestione dei solventi secondo le indicazioni riportate nella parte V dell'allegato III al DLgs 3 aprile 2006, n. 152 parte V.

Per l'elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi l'azienda deve quantificare:

- l'input di solvente
- il consumo di solvente
- l'eventuale recupero (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
- l'operatività degli impianti di verniciatura
- le emissioni convogliate
- la presenza di solvente nei rifiuti prodotti
- le emissioni diffuse

I risultati delle misure analitiche effettuate, e la documentazione richiesta, devono essere trasmessi a questa amministrazione con cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Per l'elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi la ditta dovrà utilizzare un periodo di osservazione non inferiore a 10 mesi.

Fino all'adeguamento ai valori limite di emissione definiti, il gestore deve garantire il rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

Operazioni di verniciatura con applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti a solvente

Punti di emissione nn. 3, 4, 5 e 6

Parametro: composti organici volatili

Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152.

Parametro: polveri (particelle di vernici)


Valore limite di emissione: 3 mg/m³

Operazioni di verniciatura automatica con applicazione elettrostatica con robot di prodotti a solvente

Punto di emissione n. 7

Parametro: composti organici volatili

Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152.



Parametro: polveri (particelle di vernici)
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di essiccazione
Punti di emissione nn. 13 e 8

Parametro: Composti organici volatili
Valore limite di emissione : 50 mgC/m³ espresso come carbonio organico totale

Operazioni di preparazione vernici
Punto di emissione n. 19

Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D parte II dell' allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152.

I risultati delle misure analitiche effettuate, devono essere trasmessi a questa amministrazione con cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Operazioni di stampaggio materie plastiche
Punti di emissione nn. 14 e 15

Parametro: 1,3 butadiene
Valore limite di emissione : 5 mg/m³ con flusso di massa \geq 0,025 Kg/h

Parametro: Acrilonitrile
Valore limite di emissione : 5 mg/m³ con flusso di massa \geq 0,025 Kg/h

Parametro: Formaldeide
Valore limite di emissione : 20 mg/m³ con flusso di massa \geq 0,1 Kg/h

Parametro: Stirene
Valore limite di emissione : 150 mg/m³ con flusso di massa \geq 2 Kg/h


Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D parte II dell' allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152.

Operazioni di stampaggio componenti in Zama
Punti di emissione n. 9, 10, 11, 12 e 21

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con un flusso di massa \geq 0,2 Kg/h

Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione: 50 mg/m³ (espressi come carbonio organico totale)

Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B parte II dell' allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152



*Operazioni di lucidatura e filettatura
Punti di emissione nn. 18 - 20*

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

*Operazioni di eurokubicatura e pulizia con acetone
Punto di emissione n. 17*

Parametro: acetone
Valori limite di emissione: 600 mg/m³ con un flusso di massa ≥ 4 Kg/h

Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D parte II dell' allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152.

*Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con unità termica alimentata a combustibile liquido – olio combustibile con potenzialità termica nominale di 1,14 MW
Punto di emissione D*

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 150 mg/m³

Parametro: ossidi di azoto - NO_x
Valore limite di emissione: 500 mg/m³ (espresso come biossido di azoto - NO₂)

Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3% v/v.
Il combustibile deve avere le seguenti caratteristiche:
Tenore di zolfo non superiore allo 0,3 % p/p
Residuo carbonioso non superiore al 6% p/p
Contenuto di nichel e vanadio (come somma) non superiore a 50 mg/kg.

Gli impianti termici ad uso tecnologico alimentati a metano di potenzialità termica complessiva 2,025 MW, non sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 14 punto c) del DLgs 152/2006.

L'impianto termico ad uso tecnologico alimentato a gasolio di potenzialità termica nominale 0,118 MW non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 14 punto a) del DLgs 152/2006.

Per le due unità termiche ad uso civile, con potenzialità termica nominale rispettivamente di 0,008 MW alimentata a gas metano e 0,404 MW alimentata a gasolio, vale quanto previsto ai titoli II e III del DLgs 152/2006.

Le operazioni di verniciatura manuale a spruzzo in cabina di applicazione, afferenti ai punti di emissione nn. 1 e 2 sono state dismesse.

Le operazioni di pulizia con solvente dei componenti in ottone, afferente al punto di emissione n. 16 sono state dismesse.



Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica sostanziale: operazioni di stampaggio componenti in Zama (punti di emissione nn. 12 e 21)

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata contestualmente alla data di messa in esercizio dello stesso.

Entro 60 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i dati relativi ad almeno due serie di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell'arco di 10 giorni di marcia controllata dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

- a) Operazioni di stampaggio materie plastiche
- b) Operazioni di stampaggio componenti in Zama
- c) Operazioni di lucidatura e filettatura
- d) Operazioni di eurokubicatura e pulizia con acetone


La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

- e) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico con unità termica alimentata a combustibile liquido – olio combustibile con potenzialità termica nominale di 1,14 MW

Una serie di misure nel periodo Ottobre – Aprile di ogni anno.

Entro il mese di Aprile di ogni anno devono essere trasmessi a questa Amministrazione i risultati delle misure di autocontrollo effettuate.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.



Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nel Manuale UNICHIM n. 122/86 - tronchetto tipo A (di cui si allega prospetto e dimensioni).


Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.

Metodi analitici di riferimento

- Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13649 per la misura dei composti organici volatili;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui al D.M. 25.8.2000 Allegato 1 per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo Unichim n.723 per la determinazione dei metalli.




Tronchetti e flange per misure e prelievi



Dimensioni	
l	mm 50
d	mm 65

Figura 1 - Tipo A



Dimensioni in mm								
Valori	l	d	a	b	c	g	d fori	N. fori
Tipo B	120	125	ca. 50	1" 1/4	260	210	22	4
Tipo C	150	200	ca. 50	1" 1/4	350	300	22	6
Tipo D	150	300	ca. 50	1" 1/4	440	400	22	8

Figura 2 - Tipo B, C, D